



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI ROMA

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	CARMENINI	SECONDO LIBERO	Presidente
<input type="checkbox"/>	CENTI	FERNANDO	Relatore
<input type="checkbox"/>	CAPUTO	VITTORIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

COMMISSIONE TRIBUTARIA
PROVINCIALE DI ROMA
00104 - ROMA
Galleria Regina Margherita n. 7

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 30730/10
spedito il 27/12/2010

- avverso ISCR.IPOTECARIA n° 89617 E 19562. SMALT. RIFIUTI
contro CONCESSIONARIO EQUITALIA GERIT S.P.A.
difeso da:

proposto dal ricorrente:

G. Vi
VIA BIVONGI 58 00173 ROMA RM

difeso da:

AVV. M. SANCES
P.ZZA A. MORRONE, 27 73100 LECCE LE

altre parti coinvolte:

AG.ENT. DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 2
VIA CANTON, 20 00144 ROMA RM

- avverso ISCR.IPOTECARIA n° 89/ E 19/ IVA + IRAP
contro CONCESSIONARIO EQUITALIA GERIT S.P.A.
difeso da:

SEZIONE

N° 45

REG.GENERALE

N° 30730/10

UDIENZA DEL

SEZIONE 45

13/04/2011 ore 10:00

SENTENZA

N° 209/45/11

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

- 3 GIU 2011

Il Segretario

SEZIONE TRIIBUNALE
PROVINCIALE DI ROMA
00184 - ROMA
Ufficio Registrazione n. 2



(segue)

SEZIONE

N° 45

REG.GENERALE

N° 30730/10

UDIENZA DEL

13/04/2011

ore 10:00

pronosta del ricorrente:

G. VI

difeso da:

AVV. M. SANCES

P.ZZA A. MORRONE, 27 73100 LECCE LE

altre parti coinvolte:

AG.ENT. DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 2

VIA CANTON, 20 00144 ROMA RM

Svolgimento del processo

Con ricorso spedito in data 27.12.10 il ricorrente si opponeva alle cartelle di pagamento ed alle conseguenti iscrizioni di ipoteca disposte dall'agente della riscossione Equitalia Gerit per gli importi di € 37.996,00 e di € 51.978,00, pari al doppio del credito iscritto a ruolo scaduto e non pagato alla data di redazione della nota di iscrizione dell'ipoteca.

In particolare il ricorrente lamenta di essere venuto casualmente a conoscenza, a seguito di visura catastale, dell'esistenza delle due iscrizioni ipotecarie e di una serie di cartelle di pagamento emesse nei suoi confronti a titolo di Iva, Irap, Tarsu ed altro.

Il ricorrente lamenta l'illegittimità delle iscrizioni ipotecarie e delle cartelle di pagamento per mancata notifica delle stesse e per conseguente maturata prescrizione dei crediti in esse rappresentati.

Il ricorrente conclude chiedendo l'annullamento degli atti impugnati.

Con controdeduzioni depositate in data 22.02.11 l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Roma 2, nel costituirsi in giudizio, eccepisce la tardività della impugnazione delle cartelle di pagamento, essendo decaduti i previsti termini di legge, nonché la propria carenza di legittimazione passiva trattandosi di questioni di esclusiva pertinenza dell'agente della riscossione.

L'Ufficio conclude chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.

Con memoria di costituzione in giudizio del 01.04.10 l'agente della riscossione Equitalia Gerit eccepisce, in via preliminare, il difetto di giurisdizione della Commissione Tributaria in ordine alle cartelle di pagamento recanti crediti relativi a sanzioni amministrative ed a contributi consortili per le quali è competente rispettivamente il Giudice di Pace e il Giudice Ordinario.

Nel merito l'agente della riscossione eccepisce la regolare e tempestiva notifica degli atti impugnati con conseguente tardività ed inammissibilità delle eccezioni sollevate da parte ricorrente.

Con memoria illustrativa depositata il 30.03.11 il ricorrente, nel ribadire i motivi della propria impugnazione, eccepisce la tardiva produzione documentale da parte di Equitalia Gerit, in violazione dell'art. 32 del D.Lgs. 546/92.

Motivi della decisione

Le ragioni del ricorrente appaiono fondate e meritevoli di essere accolte.

E' innanzitutto da valutare la tempestività, da parte dell'agente della riscossione, della produzione dei documenti allegati alla memoria di costituzione in giudizio.

La disposizione normativa dalla quale si ricava la norma regolatrice della produzione dei documenti nel processo tributario è l'art. 32 del D.Lgs. 546/92 secondo il quale le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione del ricorso.

Nella fattispecie, a fronte dell'udienza di trattazione fissata per il giorno 13.04.11, Equitalia Gerit, che non ha rispettato il termine ordinario di

NOTARIA
ROMA
costituzione in giudizio ex art. 23 del D.Lgs. 546/92, ha depositato la propria memoria con i documenti soltanto in data 01.04.11 con la maturata decadenza dal produrre documentazione a sostegno delle proprie tesi difensive.

L'eccezione di parte ricorrente appare pertanto fondata così come appare fondata, nel merito, l'altra eccezione relativa alla mancata notifica degli atti impugnati essendo inibito alla resistente Equitalia Gerit utilizzare in giudizio le prove documentali a sostegno delle proprie ragioni difensive, per intempestività del loro deposito ex art. 32 del D.Lgs, 546/92.


La problematicità delle questioni dedotte in giudizio giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Spese compensate.

Così deciso in Roma il 13.04.11

Il Relatore



Il Presidente

